UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Progest
Corso di laurea in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali
Corso: **LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA**7
Anno accademico 2007 – 2008
Lezioni dei mesi di Aprile-Giugno

DOSSIER DIDATTICO

DEL 4° INCONTRO, 13 giugno 2008:

•lo stato regionale italiano:

- **periodizzazione dal 1948**
- **l'accelerazione istituzionale della seconda metà degli anni '90**

• configurazione dei rapporti Stato/Regioni negli anni '70

• il ciclo legislativo 1997-2001

• le "leggi Bassanini" del 1997/1998

- **legge 59/1997**
- **Dlgs 112/1998**

• il cosiddetto "principio di sussidiarietà" ne quadro della legge 59/1997

• diagramma di procedura delle leggi costituzionali

• le legge costituzionale n. 3 / 2001: contenuti ed effetti sui servizi sociali e sanitari

• gli effetti sui processi legislativi

• la regolazione legislativa dei servizi sociali e sanitari fra stato, regioni ed enti locali

L'Aula Virtuale del corso è a questo indirizzo Web:

http://www.segnalo.it/AULEVIRT/2008-progest/indexaula-2008.htm

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

Negli anni ’90 il sistema a rete dei servizi socio-sanitari è stato attraversato da alcune grandi riforme legislative

RIFORME DEI COMUNI
E DEI SERVIZI SOCALI

RIFORMA DEI
RAPPORTI STATO/REGIONI

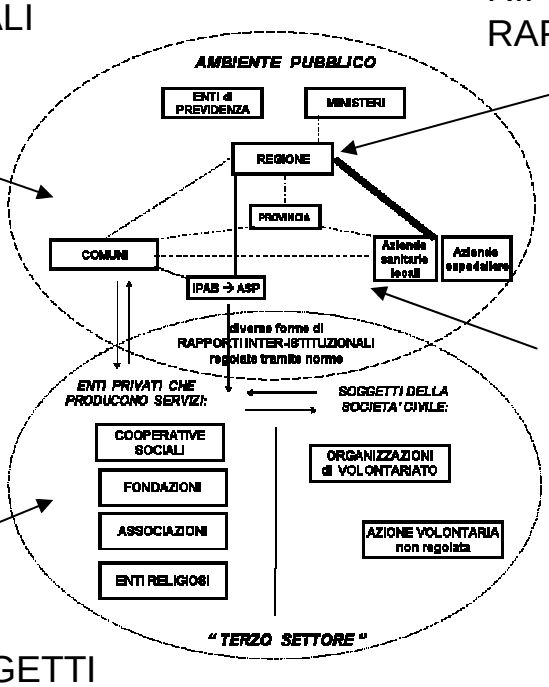

RIFORME DEI
SERVIZI SANITARI

RIFORME DEI SOGGETTI
DI “TERZO SETTORE”

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PERIODIZZAZIONE DELLO STATO REGIONALE ITALIANO

MOMENTI - CHIAVE	EVENTI ISTITUZIONALI
• 1946 • 1948 •1963	• Statuto speciale della Sicilia • previsione delle Regioni nell'ordinamento dello stato italiano • Statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta • Statuto speciale Friuli Venezia Giulia
• 1968 - 1972	• legge elettorale dei consigli regionali delle regioni ordinarie • istituzione delle regioni ordinarie • approvazione degli Statuti ordinari • primo trasferimento delle funzioni statali
• 1977	• secondo trasferimento delle funzioni statali
• 1997 - 1998	• ulteriore decentramento dei poteri legislativi alle Regioni: "massimo decentramento a Costituzione invariata"
• 2001	• riforma del Titolo V della Costituzione: forte mutamento dei rapporti Stato – Regioni
• 2004 -	• ulteriore riforma della Costituzione, con particolare riferimento al Titolo V: introduzione di un particolare "Stato federale" in Italia

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

DAL **PUNTO DI VISTA STORICO**

NEGLI ANNI RECENTI SI PUO' OSSERVARE

UNA **MAGGIORE VELOCITA'**

NEI CAMBIAMENTI DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO.

DA CICLI STORICI DECENNALI SI STA PASSANDO A CICLI TRIENNALI:

- **ANNI '70**:

  AVVENTO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

  PRIMA COSTRUZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI

  RIFORMA SANITARIA

- **ANNI '80:**

  FASE PRAGMATICA DELLE REGIONI

  DEFINIZIONE DEI FONDI SOCIO-SANITARI

  LEGGI REGIONALI DI RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI

  PRIMA DELLA RIFORMA

- **ANNI '90:**

  TRE RIFORME AMMINISTRATIVE DELLA SANITA'

  TRE RIFORME DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI

  LEGISLAZIONE SUL TERZO SETTORE

  NUOVO REGIONALISMO

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

DAL **1997**

I CAMBIAMENTI SONO STATI ANCORA PIU' RAPIDI:

- **1997-1998**: "MASSIMO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO A COSTITUZIONE INVARIATA"

- **RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI**: UN PUNTO DI ARRIVO DOPO UNA ELABORAZIONE PIU' CHE VENTENNALE

- **2001:** PRIMA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

- **2001- :** ATTUAZIONE DIFFERENZIATA DELLA RIFORMA

- **2004 – 2005**: PROGETTO DI SECONDA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

REGIONI: RUOLO ISTITUZIONALE VISTO ATTRAVERSO IL DPR 616/1977

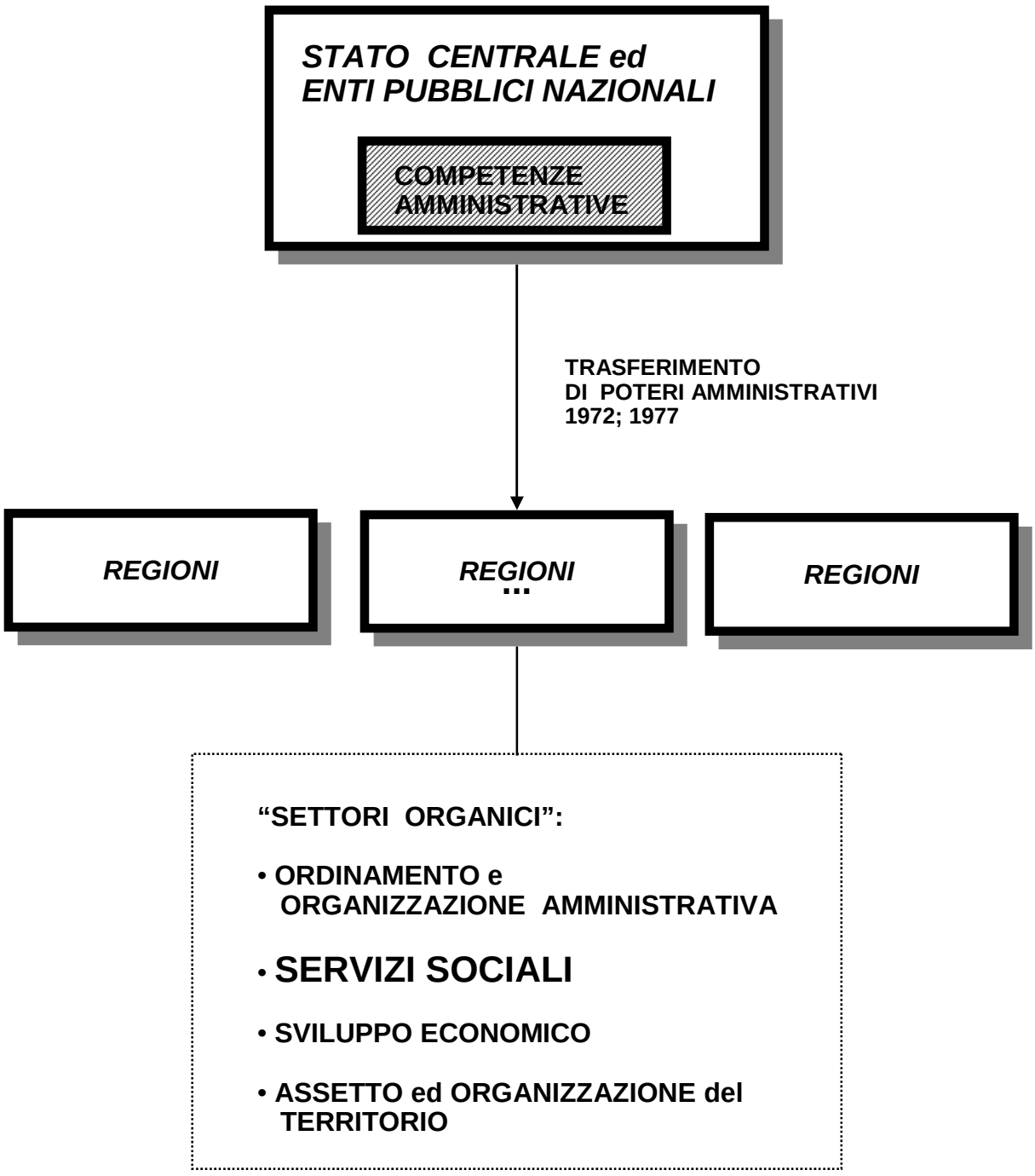

fonti:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA;
DPR 616/1977

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

CONSEGUENZE SISTEMICHE DEI CAMBIAMENTI DEI RAPPORTI STATO REGIONI NEL PERIODO 1997-2001

- **CAMBIA IL RUOLO DELLO STATO** CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
  - MATERIE DELLE LEGGI STATALI
  - RUOLI E FUNZIONI DEL GOVERNO E DEI MINISTERI

- **SI RAFFORZA IL POTERE LEGISLATIVO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME** (21 SUB-LIVELLI TERRITORIALI)

- DI CONSEGUENZA **CAMBIANO I RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI FRA STATO E REGIONI** E DIVENTANO STRATEGICI I RUOLI DELLE ISTITUZIONI CHE "MEDIANO" FRA QUESTI DUE LIVELLI ISTITUZIONALI E CIOE':
  - **la CORTE COSTITUZIONALE**
  - **la CONFERENZA STATO – REGIONI (1998)**
  - **la CONFERENZA STATO – CITTA' E AUTONOMIE LOCALI (1997)**
  - **la CONFERENZA UNIFICATA**

(Conferenza Stato/Regioni e autonomie locali:
L. 23-8-1988, n. 400; D.Lgs. 16-12-1989, n. 418; art. 8 L. 15-3-1997, n. 59; D.Lgs. 28-8-1997, n. 28)

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

1997/1998
LE "LEGGI BASSANINI":
Alcuni significati/chiave

- SECONDA FASE NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO DELLE REGIONI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO ITALIANO

- INFLUENZA SUI MODI DI ESPRIMERE LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELL'ORDINAMENTO POLITICO ITALIANO

- DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'"

- ULTERIORE DEFINZIONE DEL SISTEMA DEI "SERVIZI SOCIALI" NELL'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ITALIANO

- INTRODUZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL PRINCIPIO DELLA "SUSSIDIARIETA'"

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Processi istituzionali delle "Leggi Bassanini"

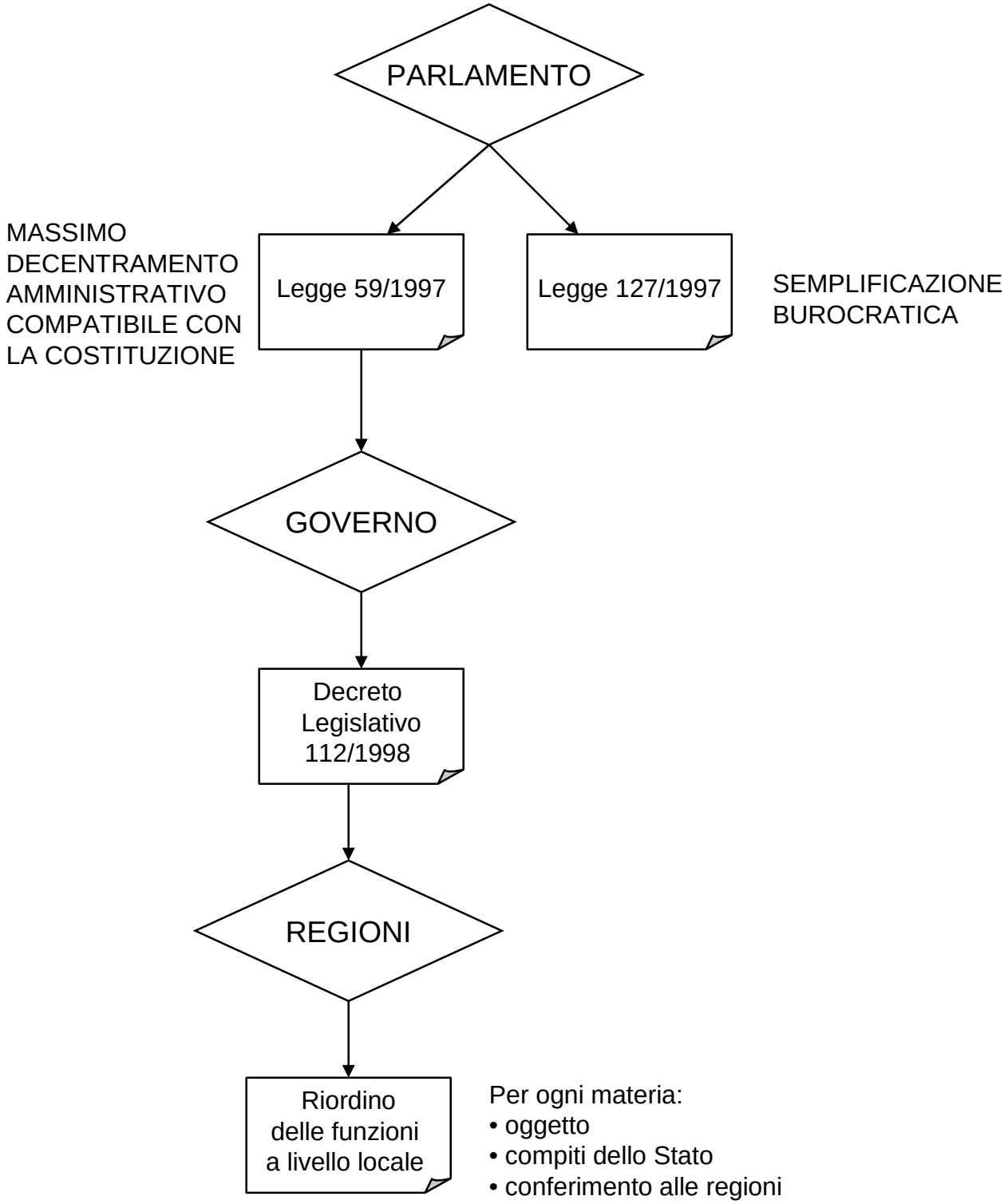

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

LEGGE 59/1997: PUNTI CHIAVE

- **AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI ed ENTI LOCALI** art. 1,c2
  - **MATERIE ESCLUSE** art. 1,c3
  - **ATTUAZIONE: COMMISSIONE PARLAMENTARE** art. 5

- **COMUNI: CONFERIMENTO DI FUNZIONI**
  - **PRINCIPI** art. 4
    - **"sussidiarieta'"**

- **RIORDINO delle AMMINISTRAZIONI CENTRALI** art. 11,c1; 14

- **VALUTAZIONE nella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** art.. 17
  - **CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE**
  - **SISTEMI DI VALUTAZIONE**
  - **CARTE dei SERVIZI**
  - **COMPARAZIONI**

- **PUBBLICO IMPIEGO** art. 11/C4

- **DELEGIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI** art. 20
- **AUTONOMIA SCOLASTICA** art.. 21

P. A.-BASS

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PUNTI CHIAVE
Decreto Legislativo 112/1998 sul
CONFERIMENTO DI POTERI DALLO STATO ALLE REGIONI

- OGGETTO art. 1

- MATERIE:
  - SVILUPPO ECONOMICO e PRODUZIONE
  - TERRITORIO, AMBIENTE
  - SERVIZI alla PERSONA e alla COMUNITA'
  - ISTRUZIONE SCOLASTICA
  - POLIZIA AMMINISTRATIVA

- ruolo dello STATO art. 4

- ruolo delle REGIONI art. 3

- ENTI LOCALI
  - "TERRITORI ADEGUATI" art. 3

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

Decreto Legislativo 112/1998 sul MATERIE

SVILUPPO ECONOMICO e PRODUZIONE	Artt. 11, 12
TERRITORIO AMBIENTE	Artt. 51, 52
SERVIZI ALLA PERSONA e alla COMUNITA'	• **TUTELA della SALUTE**: artt. 112-127 • **SERVIZI SOCIALI**: artt. 128-134 • ISTRUZIONE SCOLASTICA: artt. 135-139 • FORMAZIONE PROFESSIONALE: artt. 140-147 • BENI e ATTIVITA' CULTURALI: artt. 148-155 • SPETTACOLO: art. 156 • SPORT: art. 157
POLIZIA AMMINISTRATIVA	Art. 158

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

NUOVA FASE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: DLGS 112/1998

- **SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA':**
  - **TUTELA DELLA SALUTE (art. 112-127)**
  - **SERVIZI SOCIALI (art. 128-134)**

PER SERVIZI SOCIALI SI INTENDONO TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI, GRATUITI E A PAGAMENTO, O DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DESTINATE A RIMUOVERE E SUPERARE LE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DIFFICOLTA' CHE LA PERSONA UMANA INCONTRA NEL CORSO DELLA SUA VITA, ESCLUSE SOLTANTO QUELLE ASSICURATE DAL SISTEMA PREVIDENZIALE E DA QUELLO SANITARIO, NONCHE' QUELLE ASSICURATE IN SEDE DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

  - **ISTRUZIONE SCOLASTICA (art. 135-139)**
  - **FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 140-147)**
  - **BENI E ATTIVITA' CULTURALI (art. 148-155)**
  - **SPETTACOLO (art. 156)**
  - **SPORT (art. 157)**

P. A.-BASS

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

I RAPPORTI ISTITUZIONALI STATO / REGIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 59/1997 E DEL DLGS 112/1998

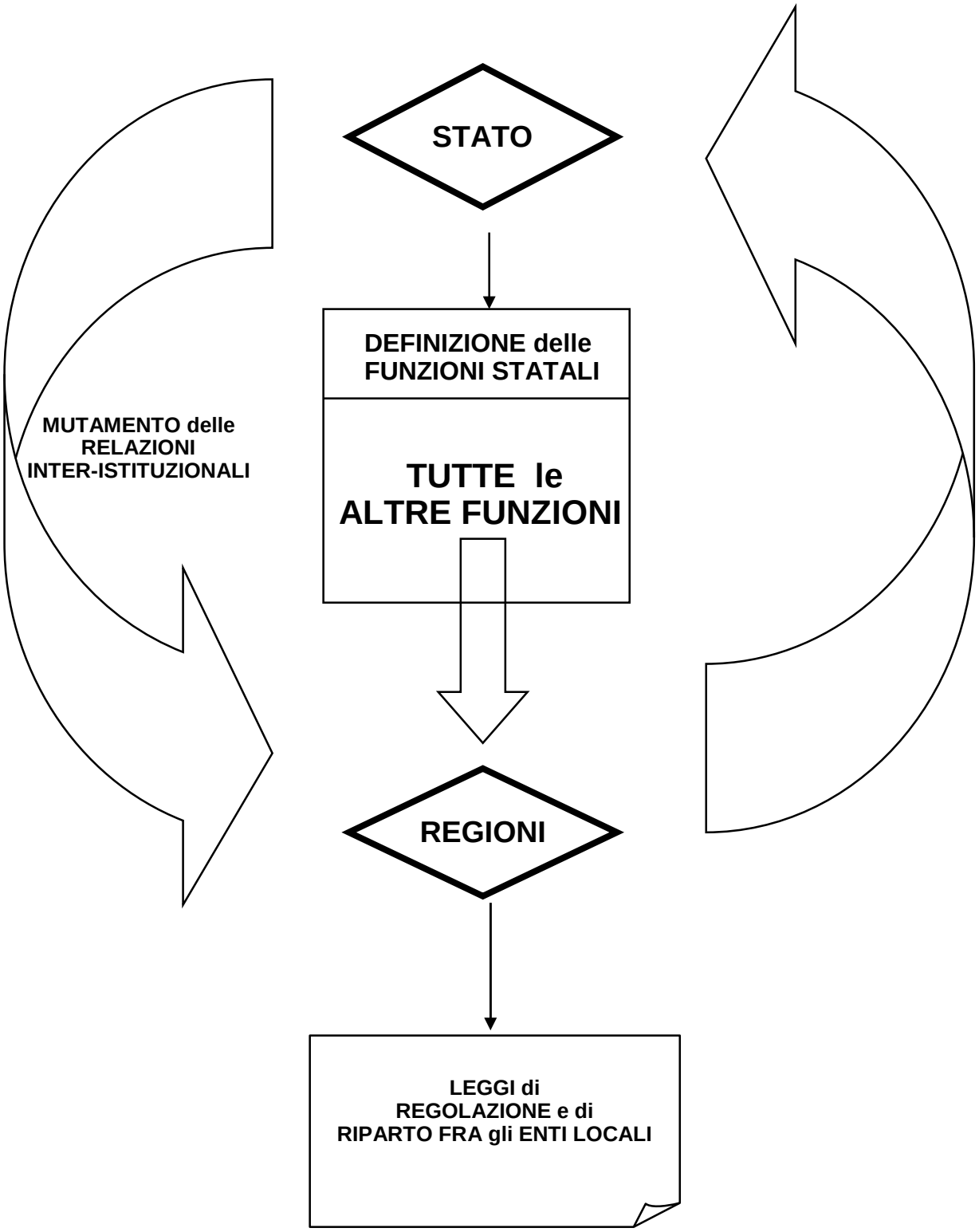

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

CONSEGUENZE SISTEMICHE DEI CAMBIAMENTI DEI RAPPORTI STATO REGIONI NEL PERIODO 1997-2001

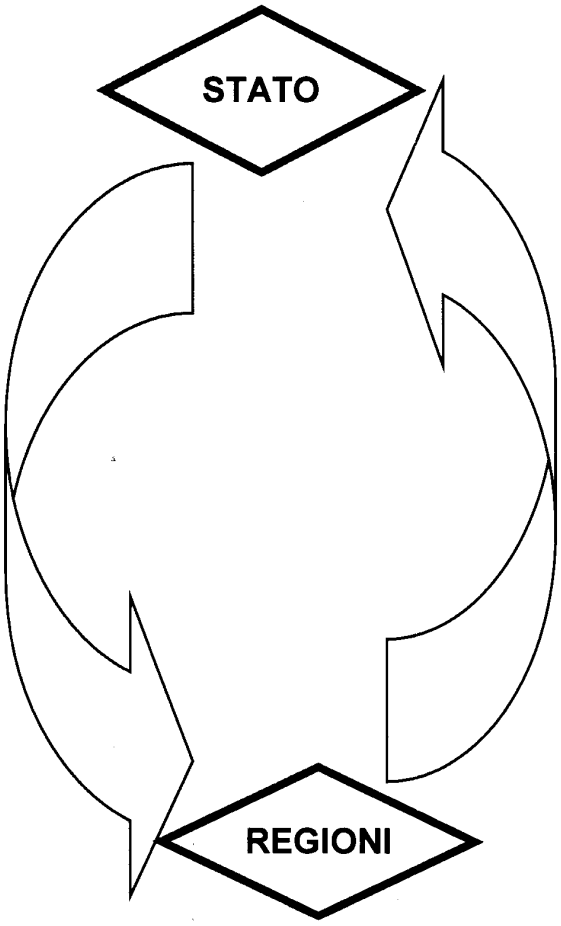

ORGANISMI DI CONNESSIONE INTER-ISTITUZIONALE:

- **CORTE COSTITUZIONALE, su conflitti di competenza legislativa**
- **CONFERENZA STATO/REGIONI, CONFERENZA STATO/AUTONOMIE LOCALI, CONFERENZA UNIFICATA: commissioni a forte valenza politica su contenuti amministrativi (molti dei quali riguardano i servizi sociosanitari)**

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI STATO – REGIONI ALLA LUCE DELLA LEGISLAZIONE 1997/1998

- **CONFERENZA STATO – REGIONI (1998)**

- **CONFERENZA STATO – CITTA' E AUTONOMIE LOCALI (1997)**

- **CONFERENZA UNIFICATA**

L. 23-8-1988, n. 400; D.Lgs. 16-12-1989, n. 418;

art. 8 L. 15-3-1997, n. 59; D.Lgs. 28-8-1997, n. 281

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA':
definizione linguistica

«princìpio ideologico istituzionale [...]
secondo cui le strutture e le istituzioni politiche di livello superiore,
in particolare quelle dello Stato nazionale,
devono prendersi cura dei soli aspetti del bene comune
(ad es. la difesa militare, la politica monetaria, ecc.)
a cui non possono adeguatamente provvedere
le strutture e istituzioni di livello inferiore
(corpi sociali intermedi) come le comunità locali,
le organizzazioni professionali, sindacali, del volontariato [,..]
e le altre organizzazioni "libere"
ossia di diritto privato (associativi;cooperative, imprenditoriali) ».

In: Grande Dizionario della lingua italiana del Battaglia

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

- TEMA CLASSICO DELLA FILOSOFIA POLITICA: LA RADICE DEL CONCETTO AFFONDA NEL RAPPORTO FRA STATO E SOCIETA' CIVILE

- PER OGNI FUNZIONE SPECIFICA VA INDIVIDUATO L'ORGANISMO PIU' VICINO, A LIVELLO TERRITORIALE, AI CITTADINI

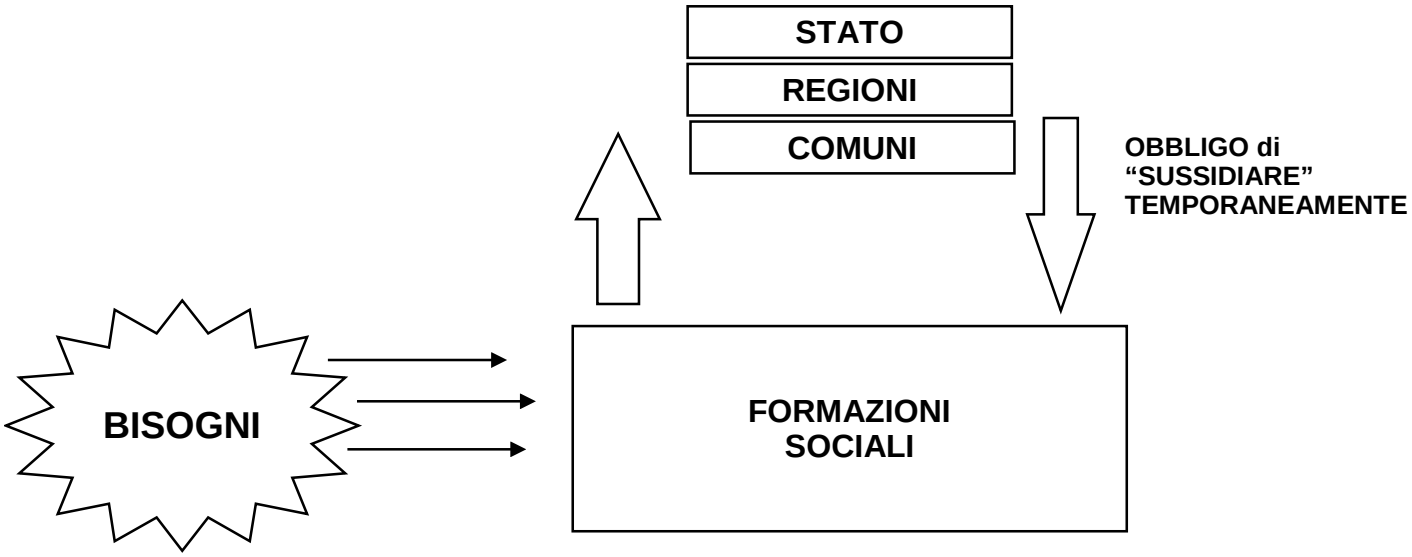

- **PERSONA E GRUPPO SOCIALE DEVONO PROVVEDERE DA SE' (FORMAZIONI SOCIALI, GRUPPI INTERMEDI)**

- **STATO ED ISTITUZIONI INTERVENGONO DOVE ESSI NON ARRIVANO**

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' NELLA LEGGE 59/1997

I conferimenti di funzioni … avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:

a) il **principio di sussidiarietà**, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai **comuni**, alle province e alle comunità montane, **secondo le rispettive dimensioni territoriali**, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati

Legge 59/1997, art. 4 comma a)

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

SUSSIDIARIETA‘

E' UN PRINCIPIO ORIENTATIVO DELLE POLITICHE ISTITUZIONALI:

L'ATTRIBUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI AI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
AVVIENE IN BASE AL CRITERIO DELLA LORO CAPACITA' DI SVOLGERLE
NEL MODO PIU' CORRISPONDENTE AGLI INTERESSI DEI CITTADINI

DISTINZIONE FRA:

- SUSSIDIARIETA' VERTICALE:

- ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE E DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE FRA STATO ED AUTONOMIE LOCALI

- CONFERIMENTO DEI POTERI AI SOGGETTI PUBBLICI PIU' VICINI ALL'INTERESSE CHE LA LORO ATTIVITA' DEVE SODDISFARE

- SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE:

- RIGUARDA IL RAPPORTO FRA SISTEMA PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI

- SI ATTUA ATTRAVERSO L'IDENTIFICAZIONE DEI COMPITI E FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DAI SOGGETTI PRIVATI (IMPRESE; ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO

Fonti:
- Costituzione della Repubblica
- Legge costituzionale n. 3 2001
- Legge n. 59 1997

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

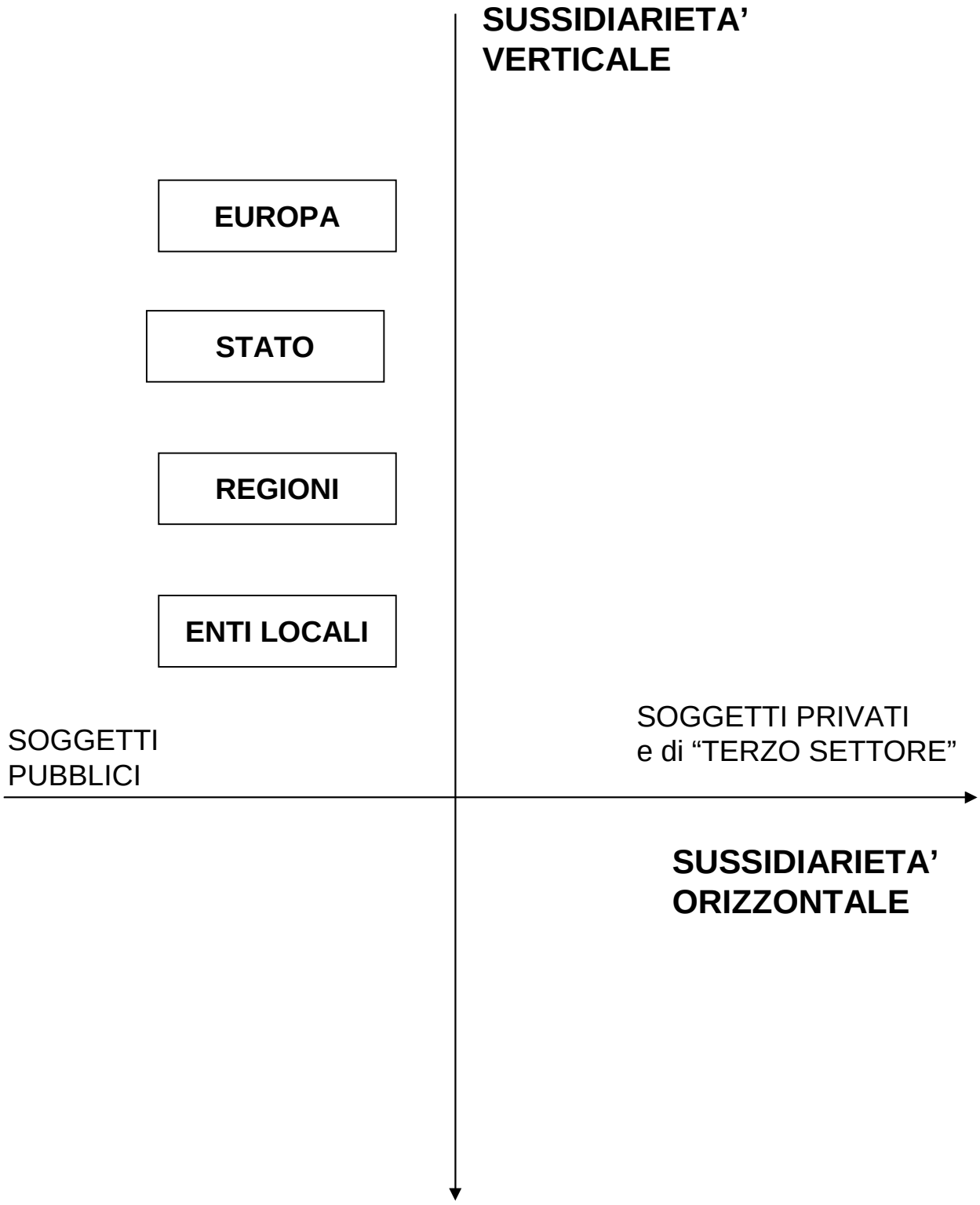

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

EFFETTI DELLA INTRODUZIONE NEL LESSICO E NELLE POLITICHE SOCIALI DEL "PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

- VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI E DEGLI ENTI LOCALI
- CRESCENTE FRAMMENTAZIONE DELLE DIVERSE POITICHE DEI SERVIZI REGIONALI E SUB-REGIONALI
- IN ASSENZA DI INCISIVE DEFINIZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SI MANIFESTERA' UNA CRESCENTE EROSIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA

PROBLEMATICHE ATTUALI (al giugno 2008)

- FINANZA LOCALE ANCORA CENTRALIZZATA
- CONFLITTI ISTITUZIONALI FRA REGIONI ED ENTI LOCALI A CAUSA DELLE POLITICHE DI "ACCENTRAMENTO REGIONALISTICO"
- MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COSIDDETTO "FEDERALISMO FISCALE" CHE E' NEL PROGRAMMA DI GOVERNO

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

LEGGE COSTITUZIONALE: Procedura "aggravata" di approvazione

Definizione:
Fonte del diritto che ha lo stesso valore
di una norma costituzionale

Procedura (Cost. art. 138, 2° comma):
- 2 successive deliberazioni a distanza superiore di 3 mesi
- nella seconda deliberazione maggioranza assoluta dei componenti
- può essere richiesto Referendum,
  tranne nel caso che sia approvata con maggioranza dei 2/3

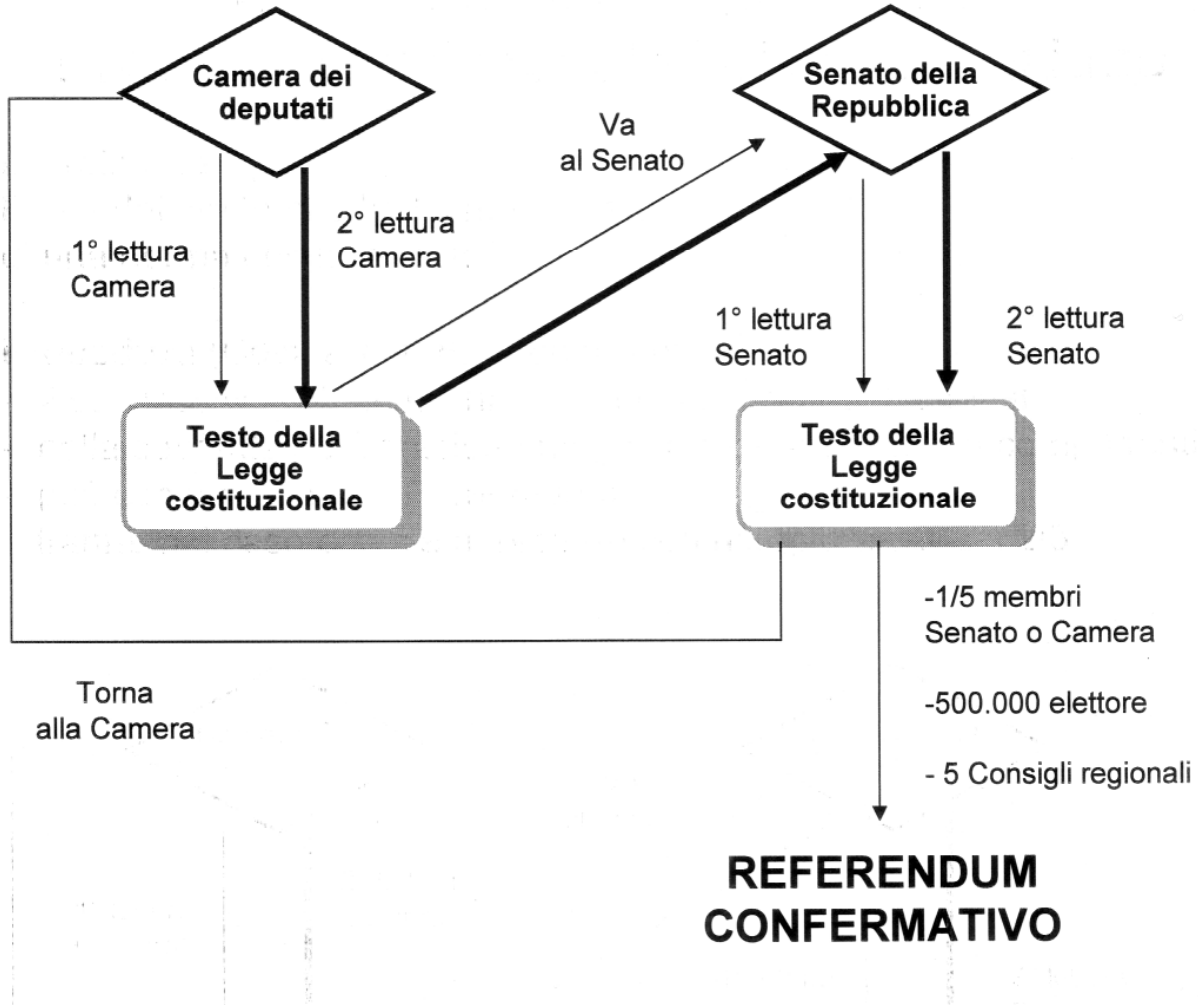

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PUNTI CHIAVE della RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Legge Costituzionale n. 3 2001

confermata dal referendum del 7 ottobre 2001

- COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI SONO **ENTI AUTONOMI** CON PROPRI STATUTI, POTERI E FUNZIONI

- **STATO**: LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE MATERIE CHE RICHIEDONO UNA NECESSARIA UNITARIETÀ NAZIONALE (POLITICA ESTERA; POLITICHE MIGRATORIE; DIFESA; FORZE ARMATE; SICUREZZA; MONETA; CITTADINANZA; PREVIDENZA SOCIALE; NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE; ECC.) ED ANCHE LA:

  "DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE"

- **LEGISLAZIONE CONCORRENTE** FRA STATO E REGIONI IN ALCUNE MATERIE FRA CUI:
  - ISTRUZIONE, SALVA L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CON ESCLUSIONE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
  - TUTELA DELLA SALUTE
  - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

  "NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCÌPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO "

- **REGIONI**: POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

1

LA MODIFICAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge Costituzionale n. 3 2001

PRECEDENTE TESTO del 1948	*NUOVO TESTO del 2001*
Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.	**La Repubblica è costituita** dai **Comuni,** dalle **Province**, dalle Città metropolitane, dalle **Regioni** e dallo **Stato**. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono **enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni** secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Per approfondimenti:
Paolo Ferrario, "**Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali**" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

2

PRECEDENTE TESTO del 1948	*NUOVO TESTO del 2001*
Art. 117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie: A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) **previdenza sociale**; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

PRECEDENTE TESTO del 1948	*NUOVO TESTO del 2001*
Art. 117	Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. **Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.** **Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.** ….

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

LA POTESTA' LEGISLATIVA DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE del 2001 3 SFERE DI REGOLAZIONE NORMATIVA

1

MATERIE DI
COMPETENZA ESCLUSIVA

LEGGI STATALI

2

MATERIE DI
COMPETENZA CONCORRENTE

LEGGI STATALI CHE DETERMINANO
I PRINCIPI FONDAMENTALI

LEGGI REGIONALI

3

COMPETENZA ESCLUSIVA
Nelle materie non elencate

LEGGI REGIONALI

Per approfondimenti:
Paolo Ferrario, "**Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali**" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

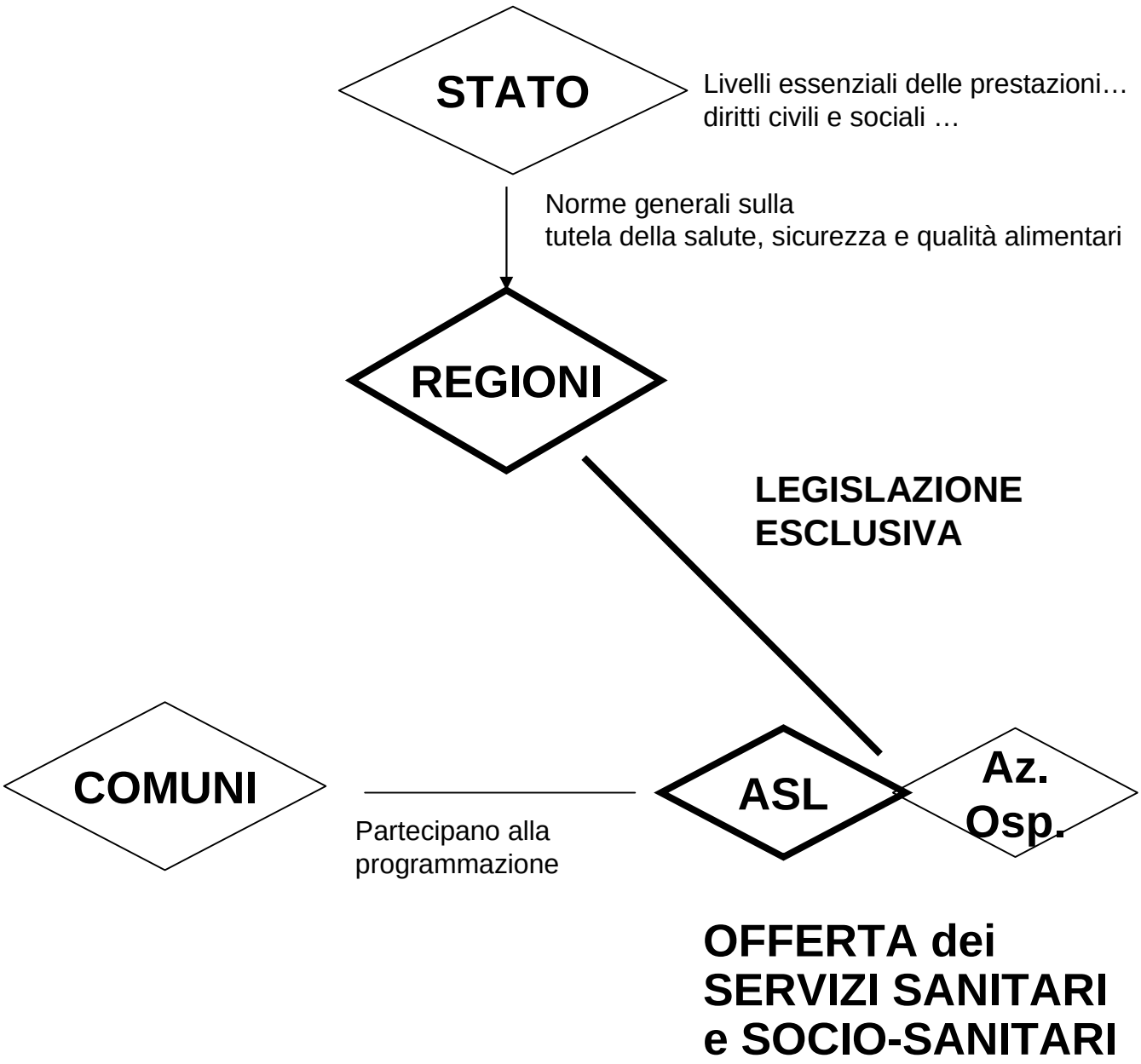

OFFERTA dei SERVIZI SANITARI e SOCIO-SANITARI

© **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione

LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

QUINDI:
REGOLAZIONE CONDIVISA FRA REGIONI E COMUNI

© **Paolo Ferrario** © **Paolo Ferrario**: riproduzione riservata **solo** ai partecipanti ai corsi di formazione